



# COMUNE DI VIAGRANDE

Città Metropolitana di Catania  
Ufficio Tributi

---

## **REGOLAMENTO INCENTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TARI - ART.1, COMMA 1091, LEGGE N.145/2018.**

## **INDICE**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 - Attività di controllo dell'Ufficio Tributi**

**Articolo 3 - Condizioni**

**Articolo 4 - Compenso incentivante – Soggetti destinatari**

**Articolo 5 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante**

**Articolo 6 - Formazione del gruppo di lavoro**

**Articolo 7 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro**

**Articolo 8 - Liquidazione del compenso incentivante**

**Articolo 9 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante**

**Articolo 10 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi**

**Articolo 11 - Entrata in vigore**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. In attuazione dell'art.1, comma 1090, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI.
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

## **ART.2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi.

## **ART. 3 – CONDIZIONI**

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **ART. 4 – COMPENSO INCENTIVANTE – SOGGETTI DESTINATARI**

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio tributi" il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria e addetto alle entrate dell'Ente, il Responsabile del Settore e il personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente, che presta servizio nell'attività di accertamento e controllo, anche se assunto con contratto a termine, purché di durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

## **ART. 5 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente. L'ulteriore 1% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile del Settore in favore del personale indicato all'art.4.

## **ART. 6 FORMAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento è individuato un gruppo di lavoro con determinazione del Funzionario delle Entrate.

2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente purchè in possesso di un contratto di durata almeno semestrale.

4. Nel caso in cui non tutti i dipendenti di una unità organizzativa interessata alle attività del gruppo di lavoro possano essere coinvolti attivamente nel raggiungimento degli obiettivi, l'individuazione dei soggetti partecipanti deve uniformarsi a criteri di rotazione di anno in anno.

#### **ART. 7 RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. La ripartizione dell'incentivo è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) Dirigente responsabile delle Entrate e dei Tributi (IMU e TARI) : 20%;
- b) Dipendenti Servizio Tributi in percentuale definita nell'ambito del gruppo di lavoro: 70%;
- c) Altri dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro: 10%;

2. La ripartizione dell'incentivo per i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro di cui alla lettere b) e c), per i quali la percentuale è definita complessivamente con riferimento all'unità organizzativa di appartenenza, è effettuata sulla base delle responsabilità e delle competenze assegnate in sede di costituzione del gruppo di lavoro dal Funzionario delle Entrate e dei Tributi.

#### **ART. 8 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE**

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Coordinatore del gruppo di lavoro trasmette al Dirigente/Funzionario delle Entrate una relazione nella quale risulti una descrizione dell'attività svolta, la metodologia utilizzata, gli obiettivi raggiunti e il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Dirigente del Settore Tributi che, in presenza delle condizioni di legge, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal [D.Lgs. 267/2000](#) l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

#### **ART. 9 LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE**

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale includono gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 10.

#### **ART. 10 FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALE DELL'UFFICIO ENTRATE**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino è costituito in misura pari a quanto determinato all'art. 5, oltrechè dalle somme in eccedenza al limite del 15% del trattamento ta-

bellare di cui al precedente articolo 9.

2. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

4. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) il Fondo non potrà essere utilizzato e le somme confluiranno in economia.

#### **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.